



UNIONE DEI COMUNI

“Nova Sabina ”

(CASPERIA – COLLEVECCHIO- MAGLIANO SABINA
MONTEBUONO – POGGIO CATINO – ROCCANTICA - SELCI –)
Sede in piazza Giuseppe Garibaldi, n.6 02046 – Magliano Sabina (RI)
Sede Operativa in Via Loreti Dino, n. 1 02040 Selci (RI)
Tel. 0765.519351 Fax 0765.519854
e-mail: unionenovasabina@virgilio.it; PEC: unionenovasabina@pec.it
P.I.V.A.00911270577

COPIA

DELIBERA N° 14

del : 09 / 07 / 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE DI COMUNI NOVA SABINA PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016

() Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari

() Trasmessa Co.Re.Co. in data _____

() Trasmessa al Prefetto in data _____

Il sottoscritto Messo dell'Unione dichiara di aver oggi 20/07/2020 pubblicato copia del presente verbale all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 g. consecutivi e cioè fino al 04/08/2020

Data 20/07/2020

Il Messo
(F.to Sig.Orietta Scalzi)

n° 81/2020 Registro
Pubblicazione
Attestato di Pubblicazione
(art. 124 del Tuel)

Certifico io sottoscritto Segretario dell'Unione su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata in data 20/07/2020

All'albo Pretorio ove rimarrà per 15 gg. consecutivi .

Addì 20/07/2020

Il Segretario dell'Unione
(F.to Dott.ssa Di Trolio Filma)

L'anno DuemilaVenti addì Nove
del mese di Luglio alle ore 10,36
nella sede distaccata dell'Unione in Selci

Eseguito l'appello, risultano: P A

1- Colamedici Egisto presidente – Selci (x) ()

2-Vittori Federico Vice presidente – Collevechio () (x)

3- Morgante Fausto Assessore – Montebuono (x) ()

4- Ferzi Walter Assessore - P.Catino () (x)

5- Cossu Marco Assessore – Casperia (x) ()

6- Falcetta Giulio Assessore - MaglianoS. (x) ()

7-Sciarra Alberto Assessore – Roccantica () (x)

Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione
Dott.ssa Di Trolio Filma

Il Sig. Egisto Colamedici in qualità di
Presidente dichiara aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

vista l'allegata proposta di deliberazione recante in calce i pareri favorevoli di cui all'Art. 49 comma 1° del Tuel;

Uditi i seguenti interventi : //////////////////////////////////////

Con voti favorevoli : unanimi.

DELIBERA

Di approvare ad ogni effetto l'allegata proposta di deliberazione N° 14 DEL 09 / 07/ 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE DI COMUNI NOVA SABINA PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016

**SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
LA GIUNTA DELL'UNIONE "NOVA SABINA"
PREMESSO**

Premesso che il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante nuovo Codice dei Contratti Pubblici, adottato in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha sostituito ad abrogato le disposizioni di cui al D. lgs. n.163/2006;

Visto in particolare:

- L'art. 113 del sopracitato decreto che introduce gli incentivi per funzioni tecniche prevedendo testualmente che:

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, di collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le

modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Rilevata quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Unione dei Comuni di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

Vista la proposta di Regolamento dell'Unione dei Comuni Nova Sabina per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche redatto ai sensi dei sopra citati commi 2, 3 e 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, predisposto dal Responsabile del personale e ritenuto la stesso conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Unione;

Visto il verbale della Contrattazione Decentrata sottoscritto in data 13/02/2020, che ha approvato il Regolamento oggetto della presente deliberazione;

Visto l'art.48 del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente cita: "E' altresì competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio";

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i.;

Acquisiti sulla presente proposta di Deliberazione i pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art 49 1° Comma e dell'art.147 bis del D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i.

PROPONE

1. Di considerare la premessa parte integrante del presente atto;
2. Di approvare l'allegato Regolamento dell'Unione dei Comuni Nova Sabina per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di disporre, ai sensi di quanto disposto dall'art.124 comma 1 del D. Lgs..267/2000, la pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo Pretorio dell'Unione per quindici giorni consecutivi;

Sulla proposta di deliberazione :

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.49 comma 1° del Tuel.

Il Segretario dell'Unione
(F.to Dott.ssa Di Trolio Filma)

Con voti favorevoli : unanimi.

LA GIUNTA DELL'UNIONE "NOVA SABINA"

DELIBERA

- 1) Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.
- 1) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.E



UNIONE DEI COMUNI

UNIONE DEI COMUNI "Nova Sabina"
(Casperia-Collevecchio- Magliano Sabina-Montebuono-Poggio Catino-Roccantica-Selci)
Sede in piazza Giuseppe Garibaldi, n.6 02046 – Magliano Sabina (RI)
Delegazione in Via Loreti Dino, n. 1 02040 Selci (RI)
Tel. 0765.519351 Fax 0765.519854 P.I. 00911270577
e-mail: unionenovasabina@virgilio.it; PEC: unionenovasabina@pec.it

REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS.N.50/2016”

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL’UNIONE N°14 DEL 09/07/2020

INDICE

Premessa

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Soggetti interessati

Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi

Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti

Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego

Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione

Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati

Art. 9 – Costituzione del fondo

Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo

Art. 11 – Erogazione delle somme e criteri di riduzione degli incentivi per incrementi dei tempi o dei costi

Art. 12 – Coefficienti di riduzione

Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

Art. 14 – Applicazione

Art. 15 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 16 – Entrata in vigore e abrogazioni

(TABELLA 1):

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”

Premessa

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, sulla scia di un tema caro al legislatore della L. n. 109/1994 (c.d. “Legge Merloni”), riprende il concetto dell’espletamento delle funzioni tecniche finalizzate alla realizzazione di lavori all’interno delle pubbliche amministrazioni all’art. 24, comma 1, laddove prevede che *“Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;...”*.

A fronte dell’espletamento di tali compiti, in considerazione delle competenze e professionalità altamente specialistiche necessarie, comportanti responsabilità civili e penali rilevanti, il legislatore, sin dal 1994 con l’art. 18 della L. n. 109, ha previsto l’incentivazione del personale interno incaricato.

Lo stesso spirito è presente negli artt. 92 e 93 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 e, da ultimo, nella legge delega n. 11/2016, da cui è scaturito l’art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: recita testualmente la lettera rr) della

l.n. 11/2016 “al fine di incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera, è destinata una somma non superiore al 2%per le attività tecniche ...”.

Oggi, il comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Il presente regolamento che individua i criteri necessari e propedeutici per l’erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno delle amministrazioni a titolo di incentivo per le funzionitecniche.

A seguito dell’introduzione del comma 5-bis all’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con pronuncia resa nell’adunanza del 10 aprile 2018, ha ritenuto che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento.

In merito agli incentivi nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel silenzio dell'art.113 del Codice, la giurisprudenza della Corte dei Conti si era espressa, in prevalenza, per la non incentivabilità delle funzioni tecniche riferibili ad interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria). Per dirimere il contrasto nella giurisprudenza contabile, si è pronunciata la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.2 del 9 gennaio 2019 "Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità".

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
3. Sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice rese nell'ambito di lavori o servizi di manutenzione ordinaria o straordinaria, purché si tratti di interventi manutentivi di particolare complessità, come attestato dal Dirigente/Responsabile.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del responsabile del servizio o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale (max 25%) nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti. Le eventuali eccedenze resteranno a disposizione dell'Amministrazione che le destina obbligatoriamente ad incrementare il Fondo di cui all'art.9 comma 3 lett. b).
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura Finanziaria fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i responsabili coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. **Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.**

Articolo 9

(Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
 5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali(IRAP).
 6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	
– per la parte fino a euro 500.000,00	2%
– per la parte oltre euro 500.000,00	1,5%

7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

9. Non incrementano il fondo per le funzioni tecniche:

- gli atti di pianificazione generale o particolareggiata anche se finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche;
- negli appalti relativi a servizi o forniture per i quali non sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione (DEC) del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
- negli appalti di servizi e forniture sono esclusi gli incentivi in ipotesi di somma urgenza e di affidamento diretto. E' necessario che i servizi e forniture siano affidati con una "pubblica gara

in Ambito servizi:

- i progetti che non contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i.;
- per i servizi con carattere di ripetitività si applica una riduzione pari al 50%.

in Ambito forniture:

- le forniture il cui importo a base di gara è inferiore alla soglia comunitaria;

10. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

Articolo 10

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 11

(Erogazione delle somme e criteri di riduzione degli incentivi per incrementi dei tempi o dei costi)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del responsabile del personale, qualora esso abbia svolto una delle funzioni/attività di cui all'art. 3, l'accertamento sarà svolto dal Segretario Comunale.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi e/o incremento dei costi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui al comma seguente.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, all'incentivo da erogare per le attività di cui all'art. 3 nelle quali si sono verificati incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice si applicano le seguenti riduzioni:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 25% del tempo previsto dal crono programma delle funzioni/attività.	10%
	Dal 26% al 50% del tempo previsto dal crono programma delle funzioni/attività.	20%
	Oltre il 50% del tempo previsto dal crono programma delle funzioni/attività.	30%
Costi di esecuzione	Entro il 25% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 25% al 50% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 50% dell'importo contrattuale	30%
Tempi e costi di esecuzione	Somma delle % di incremento entro il 25%	15%
	Somma delle % di incremento dal 26% al 50%	25%
	Somma delle % di incremento oltre il 50%	35%

La riduzione dell'incentivo non si applica nel caso di incrementi dei tempi di esecuzione conseguenti a sospensioni per gli accadimenti di cui all'articolo 107 del Codice, in caso di recesso, di risoluzione del contratto di appalto, ovvero in caso di altra impossibilità di esecuzione sopravvenuta non imputabile agli affidatari delle funzioni/attività di cui all'articolo 3 o per modifiche contrattuali contemplate dall'articolo 106 del Codice.

La riduzione dell'incentivo non si applica nel caso di incrementi dei costi di esecuzione conseguenti la modifica di contratti durante il periodo di efficacia, per cause contemplate dall'articolo 106 del Codice.

4. Nel caso di cui al comma 3 fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, uno dei soggetti indicati all'art. 11 comma 1, contesta per iscritto, gli errori e/o ritardi e/o i maggiori costi, valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett.b).

Articolo 12

(Coefficienti di riduzione)

- 1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).**

Articolo 13

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il responsabile del servizio competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del servizio su richiesta del responsabile del procedimento propone ad uno dei soggetti indicati all'art. 11 comma 1, l'adozione del relativo atto di liquidazione nei termini che seguono:
 - A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - Uno dei soggetti indicati all'art. 11 comma 1, preposto all'adozione dell'atto di liquidazione, da atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, assume la determinazione di liquidazione.
 - B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - Il responsabile del servizio preposto alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio o fornitura, documenta ad uno dei soggetti indicati all'art. 11 comma 1, lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura;
 - Uno dei soggetti indicati all'art. 11 comma 1, preposto all'adozione dell'atto di liquidazione valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente e assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

- C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - Il responsabile del servizio preposto alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio o fornitura, documenta ad uno dei soggetti indicati all'art. 11 comma 1, l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità;
 - Uno dei soggetti indicati all'art. 11 comma 1, preposto all'adozione dell'atto di liquidazione valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente e assume la determinazione di liquidazione.

Articolo 14

(Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. n°50 del 18/04/2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 15

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Gli incentivi da erogare per le funzioni/attività realizzate fino al 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, restano assoggettati alla previgente disciplina, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
2. Gli incentivi da erogare per le funzioni/attività realizzate dal 20 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui al regolamento dell'Unione approvato con Deliberazione della Giunta/Consiglio dell'Unione n° 14 del 09/07/2020.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le norme del presente regolamento si intendono modificate da qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 526 della Legge 205 del 27/12/2017 in vigore dal 01/01/2018, che ha introdotto il comma 5-bis all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Articolo 16

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo Pretorio dell'Unione, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della Delibera di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con Deliberazione della Giunta /Consiglio dell'Unione n° 14 del 09/07/2020, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

(TABELLA 1):

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 2,25%	Fase verifica 16,25%	Fase affidamento 22,5%	Fase esecuzione 59%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		5%	15%	20%	40%
Verificatore progettazione		8%			8%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				26%	26%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				10%	10%
Collaboratori tecnici ***	0,25%	0,25%	0,5%	1%	2%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***		3%	7%	2%	12%

* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 70%; Direttore operativo 15%; Ispettore di cantiere 15%.

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 3,25%	Fase affidamento 19,50%	Fase esecuzione 77,25%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%			2%
Responsabile del procedimento		15%	25%	40%
Direttore dell'esecuzione			34%	34%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici **	0,25%	0,50%	1,25%	2%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	1%	4%	7%	12%
Totale				100%
** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.				

Il presente verbale viene confermato, letto e sottoscritto

Il Presidente
(F.to Avv. Egisto Colamedici)

Il Segretario dell'Unione
(F.to Dott.ssa Di Trolio Filma)

Al Settore :

Amministrativo Affari Generali

Polizia

Ragioneria - Economato Tributi

Cultura - Turismo Servizi Sociali

Assetto ed Uso del Territorio

li 20/07/2020

Il Segretario dell'Unione
(F.to Dott.ssa Di Trolio Filma)

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO**

Selci 20/07/2020

Il Segretario dell'Unione

(F.to Dott.ssa Di Trolio Filma)

